Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 27

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 3 febbraio 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 21 novembre 1935-XIV, n. 2441.
Inclusione dell'abitato di Petrella Liri, frazione del comune di Cappadocia (Aquila), tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Aquila;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Petrella Liri, frazione del comune di Cappadocia, in provincia di Aquila.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

Cobolli-Gigli.

Visto, *il Guardasigilli*: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1936 Anno XIV
Atti del Governo, registro 368, foglio 220. — Mancini.

REGIO DECRETO 21 novembre 1935-XIV, n. 2442.
Inclusione dell'abitato di Villafranca Sicula (Agrigento) tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Palermo;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Villafranca Sicula, in provincia di Agrigento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 368, *foglio* 221. — MANCINI.

REGIO DECRETO 21 novembre 1935-XIV, n. 2443.
Inclusione dell'abitato di Cartoceto (Pesaro) tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati), quello di Cartoceto, in provincia di Pesaro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 368, *foglio* 219. — MANCINI.

REGIO DECRETO 16 dicembre 1935-XIV, n. 2444.
Trattamento economico del personale della Milizia nazionale della strada destinato nelle Colonie dell'Africa Orientale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1933, n. 999;
Visto il Nostro decreto 20 ottobre 1932, n. 1554, emanato in applicazione della legge 8 giugno 1931, n. 836;
Ritenuta l'urgente necessità di inviare nelle colonie dell'Africa Orientale un adeguato nucleo di personale appartenente alla Milizia della strada, nell'intento di assicurare e controllare la viabilità nelle colonie stesse;
Considerato che, in attesa di disciplinare, con provvedimento apposito, il servizio di esso personale nelle dette colonie, rendesi indispensabile determinare il trattamento economico da praticare al personale stesso;
Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1907, circa la posizione amministrativa del predetto personale in Colonia;
Visti i Regi decreti 17 dicembre 1931, n. 1786, e 23 agosto 1935, n. 1778, riguardanti gli ordinamenti militari per i R. Corpi di truppe coloniali rispettivamente della Eritrea e della Somalia;
Visti i Regi decreti 6 novembre 1930, n. 1778, e 11 agosto 1933, n. 1297;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il trattamento economico degli ufficiali della Milizia nazionale della strada destinati a prestar servizio in Eritrea o nella Somalia è quello spettante ai pari grado del Regio Corpo di truppe coloniali della colonia di destinazione, salvo le speciali disposizioni vigenti nel Regno per gli ufficiali della Milizia nazionale della strada.

Art. 2. — Ai sottufficiali, militi scelti e militi della Milizia nazionale della strada destinati in Eritrea o nella Somalia compete, oltre la paga e tutti gli altri assegni di carattere generale o personale dovuti nel Regno, il trattamento coloniale stabilito per i pari grado dei carabinieri Reali nella colonia di destinazione.

Art. 3. — Non sono dovuti gli assegni corrisposti nel Regno per titoli che dànno luogo a concessioni o competenze in colonia, nè i compensi relativi ad incarichi o posizioni speciali non più effettivamente esercitati con la destinazione in colonia.

Art. 4. — Le spese per le competenze dovute al personale di cui ai precedenti articoli gravano sul bilancio della colonia di destinazione.

Art. 5. — Il presente decreto ha decorrenza dal 1° marzo 1935.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *gennaio* 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 368, *foglio* 195. — MANCINI.

REGIO DECRETO 19 dicembre 1935-XIV, n. 2445.
Modificazione del regime doganale in Eritrea per i vini liquorosi di origine e provenienza dalle Isole Italiane dell'Egeo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1933, n. 999, modificata con legge 25 gennaio 1934, n. 146;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1909, n. 845, che approva la raccolta degli atti dell'Autorità pubblica, anteriori alla promulgazione della legge 24 maggio 1903, n. 205, in vigore nella Colonia Eritrea;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie e per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico — I vini liquorosi, di origine e provenienza dal Possedimento delle Isole Italiane dell'Egeo, agli effetti del pagamento dei diritti di confine nella Colonia Eritrea, sono considerati come di origine e provenienza italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *gennaio* 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 368, *foglio* 196. — MANCINI.

LEGGE 2 gennaio 1936-XIV, n. 82.
Conversione in legge del R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1946, relativo al riordinamento dei Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1946, relativo al riordinamento dei Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 2 gennaio 1936-XIV, n. 83.
Conversione in legge del R. decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1990, contenente norme per l'incremento della cultura militare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1990, contenente norme per l'incremento della cultura militare.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 2 gennaio 1936-XIV, n. 84.
Conversione in legge del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1882, relativo al riordinamento della Regia scuola di recitazione in Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1882, relativo al riordinamento della Regia scuola di recitazione in Roma.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — CIANO — DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 gennaio 1936-XIV, n. 85.
Disciplina del mercato della canapa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Veduto il decreto dei Ministri per l'agricoltura e foreste e per le corporazioni, in data 22 dicembre 1934-XIII, col quale la Federazione nazionale dei consorzi per la difesa della canapicoltura è stata riconosciuta a tutti gli effetti di legge;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di disciplinare la produzione e l'utilizzazione della canapa;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — E' fatto obbligo a tutti i produttori di canapa di denunziare al podestà del Comune di residenza, entro il 15 maggio di ogni anno, la superficie coltivata a canapa, e entro il 30 settembre il raccolto effettuato in bacchetta verde non macerata.

Il podestà rilascia ricevuta della denunzia all'esibitore, e trasmette la denunzia alla Federazione nazionale dei consorzi per la difesa della canapicoltura.

Per il prodotto del raccolto 1935 è fatto obbligo a chiunque detenga a qualsiasi titolo, anche in qualità di sequestratario o depositario canapa grezza, semilavorata e stoppa, di farne denunzia entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto al podestà del Comune nel cui territorio è conservato il prodotto, indicando la qualità, la quantità ed il proprietario del prodotto.

Il podestà rilascia ricevuta della denunzia all'esibitore e trasmette la denunzia alla Federazione di cui sopra.

Art. 2. — I prezzi della canapa grezza, macerata e stoppa, saranno stabiliti, ed occorrendo variati, in base ad accordi fra le Confederazioni fasciste degli agricoltori, dei lavoratori dell'agricoltura, degli industriali, dei commercianti su proposta della Federazione nazionale dei consorzi per la difesa della canapicoltura.

In caso di mancato accordo i prezzi saranno stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministero delle corporazioni.

Tali prezzi dovranno essere osservati in tutte le contrattazioni per consegne nel mercato nazionale che saranno concluse dall'entrata in vigore del presente decreto, dopo che siano stati approvati o stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministero delle corporazioni.

Art. 3. — I contratti di vendita della canapa grezza, macerata e stoppa, conclusi a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, dovranno essere, entro tre giorni dalla loro conclusione, denunziati alla Federazione nazionale dei consorzi per la difesa della canapicoltura.

Le denunzie dovranno essere accompagnate da un duplicato del contratto di vendita.

I contratti di vendita, conclusi per consegne nel mercato nazionale, avranno effetto esecutivo, dopo che da parte della Federazione suindicata sarà stato accertato che il prezzo stabilito non sia superiore a quello fissato a norma dell'art. 2 del presente decreto.

Gli eventuali rilievi nei riguardi dei contratti suddetti dovranno essere comunicati dalla Federazione alle parti nel termine perentorio di cinque giorni dalla data della denunzia.

Trascorso tale termine, senza che sia pervenuta la detta comunicazione, i contratti potranno essere validamente eseguiti.

Art. 4. — Per ogni contratto di compravendita denunciato a termini dell'art. 3 può essere percepito dalla Federazione nazionale dei consorzi per la difesa della canapicoltura un diritto di contratto, nella misura proposta dal Consiglio ed approvata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministero delle corporazioni.

Nel caso di contratti con consegna differita, il versamento del diritto anzidetto può aver luogo in rate, in relazione ai termini pattuiti per i parziali ritiri.

Art. 5. — Fino alla durata in vigore delle disposizioni del decreto Ministeriale 30 ottobre 1935, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 novembre 1935, le modalità per la concessione delle licenze per la esportazione dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto saranno stabilite dal Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e per le foreste, per le corporazioni e con la Sovraintendenza allo scambio delle valute, sentito il parere della Federazione nazionale dei consorzi per la difesa della canapicoltura.

Art. 6. — Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente decreto sarà punito con l'ammenda fino alla metà del valore della merce a cui si riferisce la contravvenzione.

I contratti di compravendita, di anticipazione ed ogni altro negozio giuridico concluso in contrasto con le disposizioni del presente decreto sono nulli di pieno diritto.

Il personale della Federazione nazionale dei consorzi per la difesa della canapicoltura che sia munito di apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di accertare le contravvenzioni per le violazioni del presente decreto.

Art. 7. — Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per le corporazioni, può essere ordinata in qualsiasi momento la requisizione totale o parziale della merce denunziata a termini dell'art. 1, con le norme che verranno stabilite con decreto Reale promosso dal Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le corporazioni.

Art. 8. — Con decreto Reale su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le corporazioni, saranno emanate le norme integrative ed esecutive eventualmente necessarie in dipendenza del presente decreto.

Art. 9. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 368, *foglio* 236. — MANCINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 28 gennaio 1936-XIV.
Costituzione, presso il Ministero delle corporazioni, del Comitato tecnico corporativo per i combustibili liquidi.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 6 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Sulla proposta della Corporazione della chimica;
Sentito il Comitato corporativo centrale;
Ritenuta la necessità di provvedere sollecitamente alla disciplina della produzione ed utilizzazione dei combustibili liquidi succedanei;

Decreta:

Art. 1. — È costituito, presso il Ministero delle corporazioni, il Comitato tecnico corporativo per i combustibili liquidi.

Art. 2. — Il Comitato tecnico corporativo di cui al presente decreto ha i seguenti scopi:

a) attuazione di un piano produttivo di carburanti liquidi succedanei, sfruttando le varie possibilità che offrono le materie prime italiane per la utilizzazione dei vari carburanti nazionali entro determinati limiti, che debbono essere fissati in modo da tener presente che la soluzione dei problemi contingenti preveda e prepari, per quanto possibile, la soluzione dei problemi futuri;

b) formazione di uno schema di proposte da attuarsi immediatamente per la massima utilizzazione delle possibilità esistenti nel Paese, al fine di rispondere alle sanzioni con il minore sacrificio dei più vitali bisogni nazionali;

c) incremento delle possibilità portate finora dalla tecnica nel campo delle pratiche realizzazioni, nonchè realizzazione di quelle che, pure individuate e la cui importanza supera quelle finora fatte oggetto di applicazione, non sono state portate nel campo pratico;

d) compilazione di un inventario tecnico economico delle disposizioni mediate e immediate del Paese in riserve naturali ed in impianti industriali, per quanto riguarda i carburanti, i combustibili, i lubrificanti, la energia;

e) studio dei provvedimenti intesi a favorire la graduale trasformazione dei mezzi di trasporto anche in uso e degli impianti fissi di utilizzazione di energia termica, verso soluzioni suscettibili di applicazione permanente definitiva in modo da tendere più efficacemente possibile alla indipendenza nazionale dall'estero;

f) indicazione dei provvedimenti legislativi che valgano a favorire l'impiego dei carburanti liquidi succedanei in relazione allo scopo che si vuole conseguire.

Art. 3. — Il Comitato è presieduto dall'on. Angelo Tarchi, vice presidente della Corporazione della chimica, ed è composto dei seguenti membri:

On. dott. Vincenzo Casalini, vice presidente della Corporazione delle bietole e dello zucchero;
On. avv. Filippo Pennavaria, vice presidente della Corporazione delle industrie estrattive;
On. avv. Matteo Adinolfi, vice presidente della Corporazione viti-vinicola;
S. E. prof. Francesco Giordani, on. prof. Giuseppe Bruni, dott. Alessandro Croccolo, dott. Emilio Papasogli: membri della Corporazione della chimica;
Rag. Alberto Gardella, vice presidente della Federazione nazionale fascista dei commercianti di olii minerali, carburanti e lubrificanti;
Prof. Giacomo Levi, ordinario di Chimica industriale nel Regio politecnico di Milano;
Dott. Ernesto Santoro, direttore generale dell'Industria nel Ministero delle corporazioni;

Al Comitato corporativo è addetto in qualità di segretario il cavaliere uff. dott. Rosario Purpura, delegato corporativo.

Art. 4. — Alle riunioni del Comitato possono partecipare, su designazione dei rispettivi Ministeri o su richiesta dei vice presidenti delle Corporazioni rappresentate in seno al Comitato, funzionari delle Amministrazioni interessate ai problemi in discussione.

Possono altresì partecipare, su richiesta dei vice presidenti stessi, persone particolarmente esperte nelle materie di competenza del Comitato.

Art. 5. — Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 gennaio 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(248)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 28 gennaio 1936-XIV.
Costituzione, presso il Ministero delle corporazioni, del Comitato tecnico corporativo per la disciplina del consumo interno dei prodotti orto-floro-frutticoli.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 6 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Sulla proposta della Corporazione della orto-floro-frutticoltura;
Sentito il Comitato corporativo centrale;
Ritenuta l'opportunità di costituire, in seno alla Corporazione della orto-floro-frutticoltura, un Comitato tecnico corporativo per la disciplina del consumo interno dei prodotti orto-floro-frutticoli;

Decreta:

Art. 1. — È costituito, presso il Ministero delle corporazioni, il Comitato tecnico corporativo per la disciplina del consumo interno dei prodotti orto-floro-frutticoli.

Art. 2. — Il Comitato tecnico corporativo di cui al presente decreto ha i seguenti scopi:

a) disciplina della distribuzione e controllo delle qualità dei prodotti destinati al consumo interno;

b) regolamentazione uniforme dei mercati all'ingrosso delle frutta, delle verdure e dei fiori;

c) disciplina del regime di trasporti dei prodotti con particolare riguardo alla distribuzione nei piccoli centri di consumo;

d) organizzazione della propaganda collettiva per l'incremento dei consumi.

Art. 3. — Il Comitato è presieduto dall'on. prof. Giacomo Acerbo, vice presidente della Corporazione della orto-floro-frutticoltura ed è composto dei seguenti membri:

On. ing. Mario Pasti, dott. Vincenzo Nardi, Giorgio Sanguinetti, Virginio Galbiati, rag. Francesco Boccadifuoco on. sen. professore Antonio Marozzi: membri della Corporazione della orto-floro-frutticoltura.

Al Comitato corporativo è addetto, in qualità di segretario, il cav. uff. dott. Rosario Purpura, delegato corporativo.

Art. 4. — Alle riunioni del Comitato possono partecipare, previa designazione dei rispettivi Ministeri, funzionari delle Amministrazioni interessate ai problemi da discutere, e, su richiesta del presidente del Comitato, persone particolarmente esperte.

Art. 5. — Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 gennaio 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(249)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 28 gennaio 1936-XIV.
Costituzione, presso il Ministero delle corporazioni, del Comitato tecnico corporativo per le industrie del vetro e della ceramica.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 6 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Sulla proposta della Corporazione del vetro e della ceramica;
Sentito il Comitato corporativo centrale;
Ritenuta l'opportunità di costituire, in seno alla Corporazione del vetro e della ceramica, un Comitato tecnico corporativo per le industrie del vetro e della ceramica;

Decreta:

Art. 1. — È costituito, presso il Ministero delle corporazioni, il Comitato tecnico corporativo per le industrie del vetro e della ceramica.

Esso comprende le seguenti Sezioni:

1° Sezione del vetro.
2° Sezione della ceramica.

Art. 2. — Il Comitato di cui al presente decreto ha i compiti seguenti:

1° predisporre ed attuare gli studi per la ricerca delle materie prime nazionali occorrenti alle industrie del vetro e della ceramica;

2° proporre ai Ministeri interessati i provvedimenti doganali, fiscali e tecnici, ritenuti più opportuni per l'incremento razionale delle industrie suindicate;

3° esaminare le possibilità di un efficace funzionamento delle Stazioni sperimentali per il vetro e la ceramica, concordando con le Associazioni professionali interessate i contributi eventuali da corrispondersi ad integrazione di quelli degli enti pubblici.

Art. 3. — Il Comitato è presieduto dall'on. avv. Amedeo Fani, vice presidente della Corporazione del vetro e della ceramica, ed è composto dei seguenti membri:

Sezione del vetro:

On. avv. Giorgio Suppiey, Giovanni Fuga, dott. Pietro Bergonzi, on. Edoardo Malusardi, gr. uff. Anacleto Gerosa, on. avv. Angelo Manaresi, cav. Giacomo Berutto: membri della Corporazione del vetro e della ceramica.

Sezione della ceramica:

On. avv. Guido Cristini, ing. Goffredo Severini, on. ing. Luciano Scotti, dott. Giuseppe Baduel, avv. Tommaso Sanesi, cav. Luigi Permoli, prof. Mario Albertella: membri della Corporazione del vetro e della ceramica.

La presidenza delle singole sezioni è affidata ai rappresentanti del Partito Nazionale Fascista che di esse, rispettivamente, fanno parte.

Al Comitato è addetto, in qualità di segretario il cav. uff. dott. Francesco Caccioppoli, delegato corporativo, che potrà essere sostituito, per le riunioni delle singole Sezioni dal dott. Antonio De Porcellinis, vice segretario del Ministero delle corporazioni.

Art. 4. — Alle riunioni del Comitato possono partecipare, previa designazione dei rispettivi Ministeri, funzionari delle Amministrazioni interessate ai problemi da discutere, e, su richiesta del presidente del Comitato, persone particolarmente esperte.

Art. 5. — Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 gennaio 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato: MUSSOLINI.

(250)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1935-XIV.

Licenziamento dal servizio dell'aiuto ufficiale idraulico sig. Bolzonella Luigi.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 20 ottobre 1934, n. 34580, col quale è stato bandito un concorso a 9 posti nel ruolo degli ufficiali idraulici;

Visto il decreto Ministeriale 19 luglio 1935, n. 26275, con il quale il sig. Bolzonella Luigi è stato nominato aiuto ufficiale idraulico in prova;

Vista la nota 13 novembre 1935, n. 761/3, del Comando dei CC. RR. di Padova, dalla quale si rileva che da indagini effettuate in seguito ad un esposto anonimo è risultato che durante le prove scritte del concorso a 9 posti nel ruolo degli ufficiali idraulici, il candidato Meneghini Italo, dopo avere redatti i propri compiti scritti, segnava sul foglietto, richiuso in busta, che accompagna ogni compito e che servo ad indicare alla Commissione esaminatrice le generalità del candidato che ha eseguito il compito stesso, il nome del Bolzonella, anzichè il proprio, e che il Bolzonella all'opposto, ha scritto sul suo foglietto il nome del Meneghini anzichè il proprio, il che ha portato alla conseguenza che la Commissione esaminatrice ha attribuito al nome di Bolzonella Luigi i punti che sarebbero spettati al nome di Meneghini Italo e viceversa;

Viste le dichiarazioni rilasciate al riguardo dal Bolzonella e dal Meneghini con le quali essi riconoscono pienamente di avere commessi i fatti sopra indicati;

Visto l'art. 54 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

Art. 1. — A decorrere dal 1° dicembre 1935-XIV, l'aiuto ufficiale idraulico in prova Bolzonella Luigi è licenziato dal servizio senza diritto a trattamento di quiescenza per avere conseguito l'impiego mediante atti illeciti.

Art. 2. — Il Bolzonella viene escluso da ogni altro concorso nella Amministrazione dello Stato.

Roma, addì 28 novembre 1935 - Anno XIV

Il Ministro: COBOLLI-GIGLI.

(231)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1935-XIV.

Approvazione di alcune nuove tariffe di assicurazione sulla durata della vita umana e delle relative condizioni di polizza presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, intesa ad ottenere l'approvazione di due nuove tariffe di assicurazione sulla durata della vita umana e delle relative condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri e delle riserve matematiche nonchè dei premi lordi;

Decreta:

Sono approvate secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione e le relative condizioni di polizza presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni:

a) Tariffa relativa all'assicurazione, a premio annuo, di un capitale pagabile in caso di matrimonio, purchè questo avvenga entro un termine prestabilito;

b) Tariffa relativa all'assicurazione, a premio annuo, di un capitale pagabile in caso di matrimonio, purchè questo avvenga entro un termine prestabilito e con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di premorienza o di vita a scadenza, senza che sia stato precedentemente contratto matrimonio.

Roma, addì 30 dicembre 1935 - Anno XIV

p. *Il Ministro:* LANTINI.

(230)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1936-XIV.

Revoca di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 6 maggio 1928-VI, n. 3091, col quale, fra gli altri, il sig. Del Bianco Giulio Cesare fu Camillo venne nominato rappresentante alle grida del sig. Del Bianco Guido fu Teodulo, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma;

Visto l'atto in data 7 novembre 1935-XIV, per notar Garroni Tito fu Giuseppe di Roma, col quale il succitato agente di cambio ha rinunziato al mandato da lui, a suo tempo, conferito al predetto signore Del Bianco Giulio Cesare;

Decreta:

È revocata la nomina del sig. Del Bianco Giulio Cesare fu Camillo a rappresentante alle grida del sig. Del Bianco Guido fu Teodulo, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 24 gennaio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DI REVEL.

(227)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1936-XIV.

Denuncia dei quantitativi di vino prodotto con uve della vendemmia dell'anno 1935, detenuti alla data del 1° febbraio 1936.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 9 gennaio 1936, n. 81, concernente la destinazione alla distillazione di una parte del vino prodotto con uve della vendemmia dell'anno 1935;

Decreta:

Art. 1. — Agli effetti del R. decreto-legge 9 gennaio 1936, n. 81, chiunque detenga, per destinazione diversa dal consumo proprio e della propria famiglia, vino prodotto nel Regno con uve della vendemmia dell'anno 1935, ha l'obbligo di denunciare, secondo le norme del presente decreto, i quantitativi dell'anzidetto vino detenuti alla data del 1° febbraio 1936.

Sono esentati dall'obbligo della denuncia coloro che, alla predetta data, detengano una quantità di vino non superiore a ettolitri dieci.

Art. 2. — I podestà dei Comuni del Regno, con avviso al pubblico, inviteranno i detentori di vino a presentare entro il 10 febbraio 1936 la denuncia di cui all'art. 1, conforme al modello *A* allegato al presente decreto.

La denuncia deve essere presentata in doppio esemplare all'ufficio esistente nel Comune della organizzazione sindacale che inquadra l'attività del denunciante. Uno degli esemplari sarà restituito con annotazione di ricevuta.

Le cantine sociali e gli enopoli istituiti dai Consorzi provinciali per la viticoltura presenteranno la denuncia direttamente al podestà.

Per i quantitativi di vino già venduti, dei quali, alla data del 1° febbraio 1936, non sia ancora avvenuta la consegna o la spedizione al compratore, l'obbligo della denuncia incombe al detentore, il quale dovrà, con annotazione sulla denuncia, indicare l'acquirente, il termine e il luogo per la consegna.

Per i quantitativi di vino viaggianti alla data anzidetta l'obbligo della denuncia incombe al destinatario.

Nell'avviso, di cui al primo comma del presente articolo, devono essere indicate le penalità comminate nell'art. 3 del R. decreto-legge 9 gennaio 1936, n. 81, a carico di coloro che omettano la denuncia nel prescritto termine o facciano dichiarazioni non conformi a verità.

Art. 3. — L'ufficio dell'organizzazione sindacale che riceve le denunce, a norma del precedente articolo ne redige l'elenco in duplice copia, che trasmetterà al podestà, entro il 12 febbraio 1936, insieme con le denunce e con le eventuali osservazioni.

L'elenco dovrà riportare, per ogni denuncia, l'indicazione del detentore del vino denunciato e delle rispettive quantità.

Una delle copie dell'elenco, munita della firma del podestà, sarà restituita all'ufficio dell'organizzazione sindacale.

Art. 4. — Il podestà accerta, con la collaborazione dell'organo locale del Partito Nazionale Fascista, la regolarità delle denunce e trasmette al Consiglio provinciale dell'economia corporativa, entro il 18 febbraio 1936, un prospetto riassuntivo di esse, conforme al modello *B* allegato al presente decreto.

Le denunce debbono essere conservate nell'ufficio comunale.

Art. 5. — I Consigli provinciali dell'economia corporativa compileranno il riepilogo, per la rispettiva Provincia, dei dati comunicati dai podestà, e ne trasmetteranno copia al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale dell'agricoltura) entro il 22 febbraio 1936.

Detto riepilogo sarà conforme al modello *B* allegato al presente decreto.

Contemporaneamente i Consigli provinciali dell'economia corporativa segnaleranno al Ministero, distintamente per ciascun Comune, il numero dei detentori di quantitativi di vino superiori a duecento ettolitri, distinti a seconda delle graduazioni alcooliche indicate al modello *B*.

Roma, addì 1° febbraio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: Rossoni.

(Modello A)

Comune di . . . .

Denuncia, agli effetti del R. decreto-legge 9 gennaio 1936, n. 81, dei quantitativi di vino prodotto con uve della vendemmia dell'anno 1935, detenuti al 1° febbraio 1936.

a) Cognome e nome, paternità del denunciante . . . .
. . . .

b) Qualità del denunciante (produttore o industriale o commerciante, ecc.). . . . .
. . . .

c) 1° - quantitativi di vino detenuti al 1° febbraio 1936 hl. . . . . .
. . . .

2° - gradazione di ogni partita:
hl. . . . . . . a gradi . . . .
hl. . . . . . . a gradi . . . .
hl. . . . . . . a gradi . . . .
hl. . . . . . . a gradi . . . .
hl. . . . . . . a gradi . . . .
. . . .
. . . .

d) indicazione delle località (frazione, contrada, via, numero civico) nelle quali il vino si trova . . . .
. . . .

Data, febbraio 1936 - Anno XIV

Il Denunciante:

Firma . . . .

Indirizzo . . . .

(Modello B)

PROSPETTO RIASSUNTIVO DELLE DENUNCE

Gradazione alcoolica	Quantitativi complessivi	Quantitativi per detentori: da oltre 10 e fino a 50 hl. N.	Quantità in hl.	da oltre 50 e fino a 200 hl. N.	Quantità in hl.	superiori a 200 hl. N.	Quantità in hl.
fino a 8 gradi . .							
da oltre 8 gradi e fino a 10 gradi							
da oltre 10 gradi e fino a 12 gradi							
superiore a 12 gradi							
Totali . . .							

Data, ...

Firma e qualifica (*a*)
del Capo dell'Ufficio che ha compilato il prospetto

. . . .
. . . .

(*a*) Podestà o Direttore dell'Ufficio provinciale dell'economia corporativa.

(247)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Bolzano.

Con R. decreto 23 dicembre 1935-XIV, è stato prorogato il termine assegnato al generale comm. Luigi La Racine per la straordinaria gestione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Bolzano.

(226)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 30 gennaio 1936-XIV - N. 24.

S. U. A. (Dollaro)	12,47	Olanda (Fiorino)	8,5034
Inghilterra (Sterlina) . . .	62,15	Polonia (Zloty)	236,42
Francia (Franco)	82,75	Spagna (Peseta).	170,35
Svizzera (Franco)	408,50	Svezia (Corona)	3,0793
Argentina (Peso carta) . .	3,44	Rendita 3,50 % (1906) . . .	70 —
Austria (Shilling)	2,3175	Id. 3,50 % (1902) . .	67 —
Belgio (Belga)	2,1175	Id. 3 % lordo . . .	45,175
Canadà (Dollaro)	12,49	Prest. redim. 3,50 % - 1934 .	66,925
Cecoslovacchia (Corona). .	52,10	Obbl. Venezie 3,50 % . . .	82,925
Danimarca (Corona)	2,775	Buoni nov. 5 % - Scad. 1940	94,025
Germania (Reichsmark) .	5,0454	Id. id. 5 % Id. 1941	94,05
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id. 4 % - Id. 15-2-43	80,90
Jugoslavia (Dinaro) . . .	28,19	Id. id. 4 % - Id. 15-12-43	80,80
Norvegia (Corona)	3,0021		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 31 gennaio 1936-XIV - N. 25.

S. U. A. (Dollaro) . .	12,45	Olanda (Fiorino)	8,5034
Inghilterra (Sterlina) . . .	62,185	Polonia (Zloty)	236,46
Francia (Franco).	82,75	Spagna (Peseta)	170,22
Svizzera (Franco).	408,50	Svezia (Corona)	3,0793
Argentina (Peso carta) . .	3,44	Rendita 3,50 % (1906) . . .	70,85
Austria (Shilling)	2,3175	Id. 3,50 % (1902) . . .	66,875
Belgio (Belga).	2,1175	Id. 3 % lordo. . . .	45,175
Canadà (Dollaro)	12,49	Prest. redim. 3,50 % - 1934 .	67,475
Cecoslovacchia (Corona) . .	52,07	Obbl. Venezie 3,50 %	82,90
Danimarca (Corona) . . .	2,775	Buoni nov. 5 % Scad. 1940.	94,35
Germania (Reichsmark) . .	5,0454	Id. id. 5 % Id. 1941.	94,40
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id. 4 % - Id. 15-2-43	81,85
Jugoslavia (Dinaro). . . .	28,19	Id. id. 4 % - Id. 15-12-43	81,225
Norvegia (Corona)	3,0021		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco N. 23

Si dichiara che le rendite seguenti per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 % Red. (1934)	168731 175603 175663	465,50 350 — 570,50	Scaramella-Manetti Francesco di Giuseppe, *minore sotto la p. p. del padre* e figli nascituri del medesimo Scaramella-Manetti Giuseppe, domic. a Roma	Scaramella-Manetti Francesco di Giuseppe e figli nascituri ecc. come contro.
»	472920	35 —	Giulianelli *Emiliana* fu Guglielmo, domic. a Terni	Giulianelli *Rumeliana* fu Guglielmo, domic. a Terni.
»	9352	175 —	*Colaluga* Gaetano fu Gabbino, domic. a New York	*Colaluca* Gaetano fu Gabbino, domic. a New York.
»	214224 215265 215269	350 — 350 — 350 —	Zollo Igino di *Vincenzo*, domic. a San Leucio (Benevento)	Zollo Igino di *Carmine-Vincenzo*, domic. come contro.
»	124208	143,50	Messina *Rita* fu Paolo, moglie di Cappellani Antonino, domic. a Palazzolo (Siracusa)	Messina *Maria-Rita* fu Paolo, moglie ecc. come contro.
»	199764 199765	255,50 252 —	Annovazzi Maria e Felice fu Giuseppe, minori sotto la tutela di Annovazzi Alfredo fu Carlo, domic. a Torino, con usufrutto vitalizio a Pantasso Giuseppe fu *Francesco, nubile*, domic. a Torino	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Pantasso *Catterina-Giovanna fu Giuseppe Francesco, moglie di Basso Giuseppe ecc.*
»	84291	10,50	Zammarchi Fabio di *Corrado*, domic. a Genova	Zammarchi Fabio di *Lorenzo*, domic. a Genova.
Cons. 3,50 % (1906)	739148	224 —	Ravera *Giuseppina* di Pietro, moglie di Surbone *Lorenzo* fu Giuseppe, domic. a Torino, vincolata	Ravera *Francesca-Maria, detta Giuseppina* di Pietro, moglie di Surbone *Pietro-Giovanni-Lorenzo detto Lorenzo* fu Giuseppe, domic. a Torino, vincolata.
3,50 % Red. (1934)	21940	367,50	Zaffino Teresa di *Salvatore-Giuseppe*, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Santa Eufemia di Aspromonte (Reggio Calabria)	Zaffino Teresa di *Giuseppe*, minore ecc. come contro.
»	158718	945 —	*Broghiatti-Masina* Giuseppe fu Carlo, domic. a Frassineto (Torino)	*Brogliatti-Mossina* Giuseppe-*Benvenuto* fu Carlo, domic. come contro.
»	198449	35 —	*Di Palma* Annina fu Sebastiano, minore sotto la p. p. della madre Esposito-Moccia Giuseppa vedova di *Di Palma* Sebastiano, domic. a Brusciano (Caserta)	*Palma* Annina fu Sebastiano, minore sotto la p. p. della madre Esposito-Moccia Giuseppa vedova di *Palma* Sebastiano, domic. come contro.
»	452295	907,50	Paradisi Giovanni fu Guglielmo, domic. a Senigallia (Ancona); con usufrutto a *Barberini* Santa fu Fortunato, vedova Paradisi	Intestata come contro; con usufrutto a *Barbarini* Santa ecc. come contro.
»	203718	402,50	Fagiano Marianna fu Luigi, *nubile*, domic. a New York	Fagiano Marianna fu Luigi, *moglie di Tonietto Agostino*, domic. a New York
Cons. 3,50 % (1906)	340026 390053	35 — 21 —	Soracco *Rosa* di Pietro, moglie di Ghiglione Giovanni di Carlo, domic. in Albenga (Genova), vincolate	Soracco *Giovanna-Rosa* di Pietro, moglie ecc. come contro
»	361571	70 —	*Bolleis Battista* fu Felice, domic. a Meana di Susa (Torino)	*Bollei Giovanni Battista* fu Felice, domic. come contro.
3,50 % Red. (1934)	427061	350 —	Pagani Teodolinda fu Claudio, moglie di Landi Camillo, domic. a Genova, vincolata	Pagani Teodolinda fu Claudio, moglie *legalmente separata* di Landi Camillo, domic. a Genova, vincolata.
Red. 3,50 % (1906)	352810	178,50	Re Angiolina fu *Chiaffredo*, minore sotto la p. p. della madre Re Maria, vedova di Re *Chiaffredo*, domic. a Paesana (Cuneo)	Re Angiolina fu *Alfredo*, minore sotto la p. p. della madre Re Maria, vedova di Re *Alfredo*, domic. come contro
»	85545	315 —	Todeschini Giovanni Maria fu *Angelo*, interdetto sotto la tutela della moglie Ferraioli Rosa di Giovanni, domic. a Valtesse (Bergamo)	Todeschini Giovanni-Maria fu *Antonio*, interdetto ecc. come contro.
»	300762	350 —	Motta Gina fu *Giuseppe*, minore sotto la p. p. della madre Manzelli Ester fu Sante; con usufrutto a Manzelli Ester fu Sante vedova Motta, domic. a Venezia	Motta Gina fu *Eugenio-Giuseppe*, minore ecc. e con usufrutto come contro.
3,50 % Red. (1934)	223805	567 —	*Mensione* Ottavia, Cecilia, *Paolo* e Maria-Teresa di Giuseppe, minori sotto la p. p. del padre, domic. a Bari	*Mensione* Ottavia, Cecilia, *Francesco-Paolo* e Maria-Teresa di Giuseppe, minori ecc. come contro.
»	104933	56 —	*Frassica* Clara fu Antonino, minore sotto la p. p. della madre Scaduto Maria, vedova di *Frassica* Antonino, domic. a Messina	*Fassica* Clara fu Antonino, minore sotto la p. p. della madre Scaduto Maria, vedova di *Fazzica* Antonino, domic. a Messina.
Cons. 3,50 % (1906)	387023	203 —	Müller *Adele* o Adelaide fu Arnoldo, moglie di Momigliano Oreste di Pacifico, domic. a Milano, vincolata	Müller *Veronica-Adelaide detta Adele* fu Arnoldo, moglie ecc. come contro, vincolata.
» »	653877 33312	161 — 42 —	Gelmetti *Amelia* fu Francesco, nubile, domic. a Dolcè (Verona), vincolata	Gelmetti *Vellia-Carolina* fu Francesco, nubile, domic. come contro, vincolata.
3,50 % Red. (1934)	452240	52,50	*Mariani Linda* di Pietro maritata *Demarini*, domic. a Casteggio (Pavia), ipotecata	*Marioni Annetta detta Linda* di Pietro, maritata *Demarchi*, domic. come contro, ipotecata.
Cons. 3,50 % (1906)	702639	105 —	Guazzoni Giuseppe, Ceresa-Maria, Pietro, Malvina, Mario e Giacomo di Giacomo, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri da Ravettino *Clorinda* fu Pietro, moglie del detto Guazzoni Giacomo, domic. a Moneglia (Genova), con usufrutto vitalizio a Ravettino *Clorinda* di cui sopra	Guazzoni Giuseppe, Ceresa-Maria, Pietro, Malvina, Mario e Giacomo di Giacomo, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri di Ravettino *Caterina-Clorinda* ecc. come contro; con usufrutto vitalizio a Ravettino *Caterina-Clorinda* di cui sopra
3,50% Red. (1934)	23219	21 —	Sciacca *Giuseppe* fu Antonio, domic. a Castellabate (Salerno)	Sciacca *Giuseppa* fu Antonio, domic. come contro
» »	156035 172760	175 — 105 —	*Rostagno* Maria fu Giovanni, nubile, domic. a Faetto (Torino)	*Rostan* Maria fu Giovanni, nubile, domic. come contro.
	144464	525 —	Cerboni *Cesare* fu Giuseppe, domic. a Roma; con usufrutto a Giuliani Enrichetta fu Aurelio, domic. a Lucca	Cerboni *Spirito-Tito-Cesare* fu Giuseppe, domic. a Roma; con usufrutto come contro.
»	364635	472,50	Semorile Maria-*Milclare* fu Giacomo in *Freye* presunta assente, sotto la curatela speciale di Boggiano Giuseppe fu Antonio, domic. a Chiavari (Genova)	Semorile Maria-*Melclari* fu Giacomo in *Freyre*, presunta assente ecc. come contro.
» » » »	78248 78246 78245 78247	59,50 59,50 59,50 59,50	Laugero *Alfredo*, Luigi e *Giovanna* Laugero Luigi Laugero *Alfredo* Laugero *Giovanna* fu Giovanni-Chiaffredo, minori sotto la p. p. della madre *Allasia* Giovanna fu Luigi, vedova di Laugero Giovanni-Chiaffredo, domic. a Saluzzo (Cuneo). La 1ª rendita è con usufrutto vitalizio ad *Allasia* Giovanna di cui sopra	Laugero *Chiaffredo*, Luigi e *Giovanni* Laugero Luigi Laugero *Chiaffredo* Laugero *Giovanni* fu Giovanni-Chiaffredo, minori sotto la p. p. della madre *Alasia* Giovanna fu Luigi, vedova ecc. come contro. La 1ª rendita è con usufrutto vitalizio ad *Alasia* Giovanna di cui sopra.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	281536 281537	12,50 7 —	Anelli *Amalia*-Teresa fu Annibale, minore sotto la p. p. della madre Simonelli Angelina, vedova di Annibale Anelli, domic. a Vertone (Brescia) vincolate	Anelli *Amelia*-Teresa fu Annibale, minore ecc. come contro, vincolato
3,50 % Red. (1934)	203122	763 —	Fortini Luigi e Mariagrazia fu Giuseppe, minori sotto la p. p. della madre Acquaroli Teresa fu Luigi, vedova Fortini, domic. a Napoli, con usufrutto ad Andreucci *Sofia* fu Michele, vedova di Fortini Michelangelo, domic. a Prata Sannita (Caserta)	Intestata come contro; con usufrutto ad Andreucci *Maria-Sofia* fu Michele, vedova ecc. come contro.
»	203121	385 —	Acquaroli Teresa fu Luigi, vedova di Fortini Giuseppe, domic. a Napoli; con usufrutto come la precedente	Intestata come contro; con usufrutto come la precedente.
Cons. 3,50 % (1906)	796498	745,50	Aston *Antonietta* fu *Ercole-Francesco*, moglie di Perfetti Giuseppe, domic. a Cosenza	Aston *Maria-Antonia* fu *Francesco-Ercole*, moglie ecc. come contro.
3,50 % Red. (1934)	201796	88,50	Coromines Maria e Giacomo fu *Giovanni Battista*, minori sotto la tutela di Coromines Vittorio, domic a Bordighera (Porto Maurizio)	Coromines Maria e Giacomo fu *Angelo*, minori ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 11 gennaio 1936 - Anno XIV.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(95)

MINISTERO DELLA GUERRA

Notificazione di provvedimenti di perdita e sospensione dal diritto di fregiarsi delle decorazioni al valore militare e delle distinzioni onorifiche di guerra.

Si notifica che a norma dell'art. 1 della legge 24 marzo 1932-X, n. 453, e con la decorrenza per ciascuno indicata, i sottonotati ex militari sono incorsi nella perdita di diritto delle decorazioni al valor militare, di cui appresso, e del corrispondente soprassoldo che, col decreto rispettivamente citato, erano state loro concesse, nonchè delle distinzioni onorifiche di guerra, di cui all'art. 2 del regolamento per l'esecuzione della legge anzidetta, delle quali siano insigniti.

Medaglia d'argento:

Perna Antonio (recte *Perna Domenico Antonio*), di Michele Arcangelo e di Settimia Spasiano, da Montaquila (Campobasso), già soldato 95° reggimento fanteria, n. 17122 di matricola, dal 15 giugno 1934 (R. decreto 23 gennaio 1921).

Medaglia di bronzo:

Solazzo Antonio (recte *Sollazzo Antonio*), di Stefano, da Favara (Agrigento), già soldato 240° reggimento fanteria, n. 32688 di matricola, dal 7 agosto 1935 (R. decreto 16 novembre 1919).

Di Cola Decio di Luigi e di Augusta Anselmi, da Ancona, già caporale 93° reggimento fanteria, n. 48163 di matricola, dall'11 novembre 1931 (R. decreto 22 marzo 1913).

Croce di guerra al valor militare:

Bernacca Ciro di Beniamino e di Violetta Baccioli, da Massa, già caporale maggiore 252° reggimento fanteria, n. 3694 di matricola, dal 7 marzo 1927 (R. decreto 26 agosto 1926).

Ortu Demetrio di Antonio e di Maria Contini, da Cossoine (Sassari), già soldato 152° reggimento fanteria, n. 754 di matricola, dal 30 maggio 1923 (decreto Luogotenenziale 13 giugno 1918).

A norma dell'art. 1 della legge 24 marzo 1934-X, n. 453, i sottonotati ex militari sono incorsi nella perdita di diritto delle distinzioni onorifiche di guerra, di cui all'art. 2 del regolamento per l'esecuzione della legge anzidetta, delle quali siano insigniti, dalla data per ciascuno indicata:

Angelotti Dante di Giovanni e di Virginia Farineschi, da Marta (Viterbo), già tenente di artiglieria di complemento, dal 28 novembre 1933.

Costici Carlo di Francesco e di Anna Furina, da Ancona, già tenente di fanteria di complemento, dal 13 gennaio 1934.

Cairola Antonio di Saverio e di Annetta Trossi, da Torino, già tenente del genio di complemento, dall'8 marzo 1934.

Gelmetti Guido Giovanni fu Felice e fu Adele Cavazzone, da Verona, già tenente di fanteria di complemento, dal 27 gennaio 1934.

Carpinteri Emanuele di Francesco e di Carmelina Calogero, da Noto (Siracusa), già 1° capitano di fanteria di complemento, dal 22 ottobre 1932.

Carotti Elio di Metello e di Amelia Dardani, da Osimo (Ancona), già capitano di fanteria in S.P.E., dal 16 luglio 1930.

Carbone Antonio di Cosimo e di Giovanna Rega, da Carbonara (Napoli), già tenente di fanteria di complemento, dal 29 giugno 1933.

Felitig Antonio di Giuseppe e di Maria Goriup, da Grimano (Udine), già maresciallo d'alloggio a piedi CC. RR., dal 29 giugno 1935.

A norma delle disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 24 marzo 1932-X, n. 453, e negli articoli 31, 32, 33 del regolamento per l'esecuzione della legge stessa, approvato con R. decreto 8 maggio 1933-XI, n. 695, i sottonotati militari in congedo sono incorsi, per il tempo per ciascuno indicato, nella sospensione della facoltà di fregiarsi delle decorazioni al valor militare, di cui appresso, e di percepirne il corrispondente soprassoldo, nonchè delle distinzioni onorifiche di guerra di cui all'art. 2 del citato regolamento, delle quali siano insigniti.

Medaglia d'argento:

Catalano Giuseppe di Giovanni e di Teresa Cotroneo, da S. Roberto (Reggio Calabria), soldato in congedo, n. 9095 di matricola, dal 1° febbraio 1936 al 31 gennaio 1940.

Medaglia di bronzo:

Dettori Pietro di Carlo e di Giovina Leone, da Pescara, soldato in congedo, già tenente 114° reggimento fanteria, dal 1° febbraio 1936 al 31 gennaio 1939.

Frassa Giovanni di Natale e di Adelaide Milanesi, da Casanova Eldo (Vercelli), soldato in congedo, già caporale nel 3° reggimento genio, n. 3690 di matricola, dal 1° febbraio 1936 al 31 gennaio 1941.

Simonato Giovanni di Eugenio e di Elvira Filippi, da Venezia, soldato in congedo, già sottotenente complemento 12° reggimento fanteria, dal 1° febbraio 1936 al 31 gennaio 1941.

Sampieri Raimondo di Francesco e di Amelia Squarcina, da Adria (Rovigo), soldato in congedo, già sottotenente complemento 74° reggimento fanteria, dal 1° febbraio 1936 al 31 gennaio 1937.

Croce di guerra al valor militare:

Del Puglia Luigi di Attilio e di Enrichetta Roscio, da Oleggio (Novara), soldato in congedo, già tenente di complemento reggimento marina, dal 1° febbraio 1936 al 31 gennaio 1938.

(223)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.